

proposta di legge n. 43

a iniziativa dei Consiglieri Carloni, Marinelli, D'Anna,
Massi, Bugaro, Ciriaci, Romagnoli, Silvetti, Foschi,
Natali, Zinni, Trenta, Acquaroli

presentata in data 6 ottobre 2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1995, N. 17
“INTERVENTI E INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO
ZOOTECNICO DA SPECIE ANIMALI DI NOTEVOLE INTERESSE
SCIENTIFICO E DA CANI RANDAGI”

Signori. Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 17/1995 che attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico, concedendo un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, caprini ed equini da lupi, cani randagi e ferali.

All'articolo 3 della l.r. 17/1995, dopo il comma 1, è stato inserito il comma 1 bis, che prevede il rimborso agli allevatori delle spese sostenute per lo smaltimento delle carcasse degli animali.

Il comma 4 dell'art. 4 viene modificato per la parte relativa alla liquidazione dell'indennizzo che avverrà sulla base di un piano predisposto trimestralmente, ciò per accelerare i tempi di liquidazione del danno.

Sempre con l'obiettivo di intensificare un sistema di risarcimenti efficiente, con l'articolo 4 bis si prevede l'erogazione di contributi regionali come incentivo alla stipula di contratti assicurativi del patrimonio zootecnico; tali contributi sono concessi per danni causati ai capi allevati, a seguito di attacchi di animali predatori, qualora ne sia causata la morte o l'aborto e fino ad un massimo dell'80 per cento del costo dei premi. Infine, all'articolo 4 ter, è prevista la concessione di contributi regionali per la realizzazione di strutture di protezione e l'acquisto di cani da difesa.

Nelle ipotesi previste dall'art. 4 bis e 4 ter, i contributi verranno concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

La proposta di legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, modifica l'articolo 3 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 17, introducendo il comma 1 bis.

Viene sostituito il comma 4 dell'art. 4 per accelerare i tempi di liquidazione del danno.

Il comma 3 è di integrazione all'articolo 4 della l.r. 17/1995: con l'articolo 4 bis si prevedono contributi regionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi per gli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento e che abbiano adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori, mentre con l'articolo 4 ter si stabilisce che la Regione Marche conceda contributi a coloro che abbiano adottato misure preventive quali la realizzazione di strutture di protezione e l'acquisto di cani da difesa.

Il secondo articolo della proposta di legge prevede una norma transitoria e finale: la Giunta regionale dovrà adottare gli atti di cui all'articolo 4 bis, comma 4, e all'articolo 4 ter, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge.

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 17/1995)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi), è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione riconosce agli allevatori il rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento delle carcasse degli animali.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1995 viene così sostituito:

“4. La concessione e la contestuale liquidazione dell'indennizzo vengono effettuate, sulla base di un piano di riparto predisposto trimestralmente dal dirigente del servizio agricoltura entro il 1° marzo ed il 15 settembre di ciascun anno, in attuazione delle priorità e dei criteri di gradazione degli indennizzi medesimi stabiliti dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, con atto del dirigente stesso nei trenta giorni successivi.”.

3. Dopo l'articolo 4 della l.r. 17/1995 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4 bis - (Premi assicurativi).

1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento e che hanno adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori.

2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte di capi allevati e aborti.

3. I contributi, di cui al comma 1, sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Art. 4 ter - (Prevenzione).

1. La Regione eroga contributi per la realizzazione di strutture di protezione e l'acquisto di cani da difesa secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 2*(Norma transitoria e finale)*

1. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 4 bis, comma 4, e all'articolo 4 ter, comma 1, come inseriti dall'articolo 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.